

COMUNE DI CAMPODENNO



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 06 del 28.02.2000

Successivamente modificato con delibera n. 07 del 23.04.2014



INDICE GENERALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Premesse.....	4
Articolo 2 - Usi dell'acqua.....	4
TITOLO II - NORME TECNICHE.....	5
Articolo 3 - Rete di distribuzione.....	5
Articolo 4 - Misura dell'acqua.....	6
Articolo 5 - Posizione e custodia dei contatori.....	6
Articolo 6 - Guasti ai contatori ed accessori.....	7
Articolo 7 - Verbali di posa dei contatori.....	7
Articolo 8 - Rimozione e sostituzione del contatore.....	7
Articolo 9 - Lettura del contatore.....	7
Articolo 10 - Funzionamento difettoso del contatore.....	8
Articolo 11 - Verifica dei contatori.....	8
Articolo 12 - Contatori divisionali.....	9
Articolo 13 - Prescrizioni e collaudi.....	9
Articolo 14 - Installazione delle condutture.....	9
Articolo 15 - Collegamenti di impianti ed apparecchi.....	10
Articolo 16 - Prese di terra.....	10
Articolo 17 - Impianti di sollevamento.....	10
Articolo 18 - Serbatoi.....	10
Articolo 19 - Modifiche.....	10
Articolo 20 - Perdite, danni e responsabilità.....	11
Articolo 21 - Vigilanza.....	12
TITOLO III - NORME PER LE FORNITURE.....	12
Articolo 22 - Autorizzazione all'allacciamento.....	12
Articolo 23 - Fornitura su strade canalizzate.....	13
Articolo 24 - Fornitura su strade non canalizzate.....	13
Articolo 25 - Modalità per la fornitura.....	13
Articolo 26 - Durata del contratto.....	14
Articolo 27 - Disdetta.....	14
Articolo 28 - Subentro.....	14
Articolo 29 - Tariffe.....	15
Articolo 30 - Variazione delle tariffe e del regolamento.....	15
Articolo 31 - Fatturazione e pagamento.....	15
Articolo 32 - Consumi abusivi.....	16
Articolo 33 - Regolarità delle forniture.....	16
Articolo 34 - Sospensione fornitura.....	16
Articolo 35 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture.....	16
Articolo 36 - Risoluzione di diritto della fornitura.....	16
Articolo 37 - Bocche antincendio private.....	17
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE.....	17
Articolo 38 - Obbligatorietà.....	17
Articolo 39 - Applicabilità del diritto comune.....	17
Articolo 40 - Identificazione del personale.....	17
Articolo 41 - Contestazioni giudiziarie.....	17
Articolo 42 - Abrogazioni.....	18
Articolo 43 - Sanzioni.....	18



ALLEGATO 1 – ALLACCAIMENTO TIPO 1.....	19
---	-----------

ALLEGATO 2 – ALLACCAIMENTO TIPO 2.....	20
---	-----------



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Premesse

1. L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano sono effettuati direttamente dall'amministrazione comunale di Campodeno.
2. La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.
3. Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

Articolo 2 - Usi dell'acqua

1. L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:
 - a) uso domestico, ovvero quello diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa;
 - b) uso non domestico, ovvero quello diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici, compresi cortili, anditi, orti e altre pertinenze dell'abitazione;
 - c) uso industriale, artigianale e commerciale, ovvero quello diretto al soddisfacimento di piccole industrie incluso l'uso potabile per gli addetti, uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.;
 - d) uso zootecnico, ovvero quello diretto all'allevamento di bestiame;
 - e) uso pubblico e/o comunitario, ovvero quanto utilizzato da enti pubblici, caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, collegi ecc.;
 - f) uso fontane, ovvero quanto consumato negli impianti per pubblico utilizzo;
 - g) usi diversi, ovvero impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, ecc.
2. L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso:
 - a) le fontane pubbliche;
 - b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
 - c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.
2. L'installazione degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo viene eseguita dal Comune di Campodeno su richiesta e a spesa del Comune. L'erogazione è a deflusso libero.



3. E' fatto divieto di:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici (alimentazione, servizi igienici e ordinari impieghi domestici) e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso (tubi di gomma od altro materiale equivalente);
- b) prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi o per controllo di efficienza da personale abilitato allo scopo (VV.F.).

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

4. Per quanto riguarda le forniture per cortili, anditi, orti e altre pertinenze dell'abitazione, di cui alla lettera b del comma 1 del presente articolo, è obbligatoria la realizzazione di una nuova derivazione di utenza, non è quindi ammessa la realizzazione di una diramazione su un allacciamento preesistente.

Per tali utenze verrà fissato dalla giunta comunale, su indicazione degli uffici comunali, un tetto massimo di consumi oltre il quale verrà applicata la tariffa "domestica".

TITOLO II - NORME TECNICHE

Articolo 3 - Rete di distribuzione

1. Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

- a) Tubazione stradale (rete principale), ovvero il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza. Essa viene eseguita a cura e criterio dell'amministrazione comunale di Campodoglio che ne rimane proprietaria e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarla alle necessità di servizio.
- b) Impianto interno (derivazione di utenza) che si suddivide in:
 - allacciamento tipo 1 ove per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori, posati sul suolo pubblico o privato che distribuiscono l'acqua dal collare di presa (questo compreso) sulla tubazione principale agli apparecchi utilizzatori escluso il misuratore. Per maggior chiarezza vedasi Allegato 1;
 - allacciamento tipo 2 ove per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori, posati sul suolo pubblico o privato che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso), situato nel pozzetto di allacciamento, agli apparecchi utilizzatori. Per maggior chiarezza vedasi Allegato 2.



2. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del Proprietario o per esso dell'utente.
3. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente.

Articolo 4 - Misura dell'acqua

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà di norma installato per ogni utenza.
2. Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune di Campodoglio, il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dall'amministrazione comunale stessa in relazione al tipo di fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.
4. Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'utente il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Articolo 5 - Posizione e custodia dei contatori

1. Gli apparecchi di misura singoli o in batteria saranno di norma localizzati all'esterno del fabbricato in apposita cassetta o pozzetto da adibire esclusivamente a tale uso o in altra posizione idonea stabilita dall'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, e di facile accesso agli agenti del Comune. In tal senso per le nuove derivazioni d'utenza deve di norma essere adottato l'allacciamento di tipo 2, l'adozione di un allacciamento di tipo 1 può essere ammessa solo dopo opportune valutazioni ad opera del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
2. È fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa accorsa per il ripristino stesso
3. Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa, nella misura stabilita dall'articolo 7 comma 3 del presente regolamento.
4. A monte e a valle del contatore, per gli allacciamenti di tipo 1 e solo a valle per gli allacciamenti di tipo 2, deve essere collocato a cura e spese dell'utente un rubinetto di arresto. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, la quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.
5. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo, a seguito di



preavviso tramite raccomandata A.R., a sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione dell'amministrazione comunale.

6. I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
7. Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti/saracinesca utilizzando così l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

Articolo 6 - Guasti ai contatori ed accessori

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.
2. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'amministrazione comunale affinché questa possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.
3. L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, ivi compresa la rottura per gelo.

Articolo 7 - Verbali di posa dei contatori

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.
2. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dall'amministrazione comunale ed esclusivamente per mano dei suoi incaricati.
3. Per la posa degli apparecchi di misura l'utente deve corrispondere un contributo forfettario pari a € 40,00, ovvero quanto successivamente rideterminato dalla Giunta Comunale.

Articolo 8 - Rimozione e sostituzione del contatore

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dall'amministrazione comunale, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati dell'amministrazione medesima.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Articolo 9 - Lettura del contatore



1. La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dal Comune.
2. Deve essere garantita comunque una lettura annuale.
3. L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento del Comune di Campodeno.
4. L'amministrazione comunale potrà richiedere l'auto-lettura dei consumi da parte dell'utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva, con metodologia che verrà individuata dal responsabile del servizio a seconda del caso.

Articolo 10 - Funzionamento difettoso del contatore

1. In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto all'amministrazione comunale, che previe opportune verifiche ad opera dell'Ufficio Tecnico Comunale, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, calcolando la media dei consumi rilevati per la stessa utenza nel triennio antecedente l'anomalia oppure, qualora l'utenza fosse in essere da un periodo inferiore, dalla media calcolata sul periodo intercorso fra l'attivazione dell'utenza e l'ultima lettura antecedente al periodo in cui si è accertata l'anomalia. Qualora infine l'anomalia venisse rilevata nel primo esercizio di utenza, si farà riferimento al consumo medio di una utenza similare per analogo periodo sulla base dei dati in possesso del Comune.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall'amministrazione comunale su accertamenti tecnici insindacabili.

Articolo 11 - Verifica dei contatori

1. L'amministrazione comunale di Campodeno può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone le spese relative.
2. Quando un'utente ritenga errate le indicazioni del contatore, l'amministrazione comunale, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di Euro 50,00, ovvero quanto successivamente rideterminato dalla Giunta Comunale, dispone le opportune verifiche.
3. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'amministrazione comunale, la quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui a luogo l'accertamento.
4. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23.08.1982 n° 854 relativo ai contatori per acqua fredda, l'amministrazione comunale addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato. Tali spese vengono determinate dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale in relazione ai costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'amministrazione comunale.

**Articolo 12 - Contatori divisionali**

1. Nel caso di edifici esistenti con più utenze il Comune, su richiesta degli interessati ed a loro cura e spese, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, installare contatori divisionali in sostituzione del contatore generale.

Articolo 13 - Prescrizioni e collaudi

1. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile e per esso l'utente.
2. Per la loro esecuzione il Proprietario e/o l'utente si affidano a installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi della Legge 05.03.1990, n° 46 e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causate da deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.
3. Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali la Legge 05.03.1990 n° 46 e loro future eventuali modificazioni, rilasciando al termine dei lavori al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
4. L'amministrazione comunale si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per essa assunzione di responsabilità presente o futura.
5. Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme l'amministrazione comunale potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

Articolo 14 - Installazione delle condutture

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su area pubblica, entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare di camini.
3. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
4. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma passare al di sotto od essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.
5. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
6. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.



7. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto di intercettazione.

Articolo 15 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti, vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.

Articolo 16 - Prese di terra

1. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Articolo 17 - Impianti di sollevamento

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'amministrazione comunale, la quale può prescrivere eventuali modifiche.

Articolo 18 - Serbatoi

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Articolo 19 - Modifiche

1. L'amministrazione comunale di Campodeno può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli impianti di misura o da esigenze di sicurezza e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.



2. Nel caso di inadempienza l'amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.
3. Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.
4. Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.
5. Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Articolo 20 - Perdite, danni e responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Comune non concede di norma nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore da qualunque causa prodotte, né l'amministrazione comunale può essere chiamata direttamente o indirettamente a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate da proprio personale. Qualora venissero rilevati consumi anomali causati da perdite o dispersioni sull'impianto interno per le quali sia accertata l'impossibilità di fatto dell'utente, usando l'ordinaria diligenza nell'uso e nella manutenzione dell'impianto, di rilevare, individuare e segnalare con tempestività il guasto a seguito delle caratteristiche di quest'ultimo e limitatamente alla tratta tra il pozzetto comunale e l'abitazione/edifici, il Comune adotterà il seguente criterio:
 - a) Il consumo da addebitare all'utente per il periodo relativo alla lettura anomala verrà determinato d'ufficio calcolando la media dei consumi rilevati per la stessa utenza nel triennio antecedente l'anomalia o oppure, qualora l'utenza fosse in essere da un periodo inferiore, dalla media calcolata sul periodo intercorso fra l'attivazione dell'utenza e l'ultima lettura antecedente al periodo in cui si è accertata l'anomalia. Qualora infine l'anomalia venisse rilevata nel primo esercizio di utenza, si farà riferimento al consumo medio di una utenza simile per analogo periodo sulla base dei dati in possesso del Comune.
 - b) Le anomalie di consumo per le quali potrà essere disposto l'abbuono, potranno essere rilevate dal Comune o segnalate dagli interessati anche prima delle letture periodiche.
 - c) La sussistenza dei presupposti per applicare l'abbuono sui consumi anomali rilevati di cui ai precedenti capoversi, dovrà essere attestata dall'Ufficio Tecnico Comunale tenendo in



considerazione l'ubicazione del guasto, le sue caratteristiche e entità nonché l'effettiva impossibilità di individuazione dello stesso da parte dell'utente.

2. Nell'ipotesi in cui l'utente, nonostante le segnalazioni fornite dal Comune, non si attivi con diligenza all'immediato ripristino della rottura non potrà essere concesso alcun abbuono.

Articolo 21 - Vigilanza

1. L'amministrazione comunale di Campodoglio ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata.
2. I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo l'amministrazione comunale si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la regolarità nell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto dell'amministrazione comunale di revocare la fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO III - NORME PER LE FORNITURE

Articolo 22 - Autorizzazione all'allacciamento

1. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento di uno stabile o di un'immobile non dotato di un necessario impianto interno - dall'esistente condotta stradale fino al misuratore di utenza per gli allacciamenti di tipo 1 - dall'esistente pozzetto stradale fino alle tubazioni interne dell'abitazione per l'allacciamento di tipo 2 - il Proprietario o l'Interessato deve presentare richiesta all'amministrazione comunale nelle forme previste dalla stessa.
2. L'amministrazione comunale verificata la fattibilità tecnica dell'allacciamento richiesto concede l'autorizzazione.
3. L'esecuzione dell'allacciamento sarà eseguita a cura e spese del richiedente l'allacciamento che ne assumerà l'obbligo della manutenzione e le conseguenti responsabilità.



4. Per l'esecuzione dell'allacciamento si dovrà tener conto delle norme stabilite dagli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.
5. È comunque a carico dell'utente richiedente l'allacciamento l'onere della segnalazione dei sotto-servizi effettuato dai gestori dei servizi medesimi (Trenta SpA, Telecom, ecc.) e l'eventuale pagamento dei danni provocati durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento ai sotto-servizi, danni che saranno richiesti dai gestori degli stessi.
6. L'eventuale interruzione della fornitura di acqua per permettere le operazioni di allacciamento deve essere concordata con il personale dell'amministrazione comunale che stabilirà tempi e modalità dell'interruzione medesima. Solo il personale dell'amministrazione comunale è autorizzato a interrompere la fornitura dell'acqua nei tronchi dell'acquedotto interessato ai lavori di formazione dell'allacciamento.
7. L'amministrazione comunale all'atto della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento richiede un deposito cauzionale calcolato dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione dei lavori di allacciamento ed in particolare per il ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali pubbliche interessate dai lavori di formazione dell'allacciamento.
8. Dopo la comunicazione dell'esecuzione dei lavori di allacciamento da parte dell'utente, a seguito di sopralluogo del personale dell'amministrazione comunale che verifica l'esecuzione a regola d'arte dei lavori il deposito cauzionale verrà restituito all'interessato.
9. Se i lavori di allacciamento alla rete potabile non dovessero essere eseguiti a regola d'arte e/o se durante i lavori si verificassero danneggiamenti ai sotto-servizi comunali (fognatura bianca e nera – impianto illuminazione pubblica) il deposito cauzionale verrà incamerato dall'amministrazione comunale ed inoltre rimarranno a carico dell'utente le spese per il ripristino dei sotto-servizi.

Articolo 23 - Fornitura su strade canalizzate

1. Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'amministrazione comunale, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa ritenuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla concessione dell'acqua per uso domestico di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 2.
2. È facoltà dell'amministrazione comunale di concederla per gli altri utilizzi previsti dall'art. 2.

Articolo 24 - Fornitura su strade non canalizzate

1. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate all'articolo 23, per le strade non canalizzate l'amministrazione comunale è tenuta ad accogliere le richieste per uso domestico e ha facoltà di accogliere le richieste per altri usi, quando da parte dei richiedenti vi sia l'impegno formale all'esecuzione a proprie spese di tutte le opere necessarie per la formazione dell'allacciamento.

Articolo 25 - Modalità per la fornitura



1. Chi occupa locali in subaffitto da terzi non potrà ottenere la fornitura a proprio nome; il relativo ruolo dovrà essere emesso a nome di chi ha dato in subaffitto i locali.
2. In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua oltre ad essere rispondenti alle norme di legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che l'amministrazione comunale crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

Articolo 26 - Durata del contratto

1. Il contratto di fornitura ha la durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art.32.
2. Qualora il titolare del contratto di fornitura sia un locatario, il quale lascia i locali oggetto del contratto con debiti per il servizio acquedotto, sarà facoltà dell'amministrazione comunale richiedere al proprietario la rifusione dell'eventuale importo dovuto, limitatamente per gli ultimi dodici mesi”.

Articolo 27 - Disdetta

1. L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile deve darne tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale utilizzando l'apposito modello reperibile presso gli uffici comunali.
2. L'utente dovrà comunque rispondere del consumo d'acqua del misuratore fino al momento della chiusura.
3. Il Comune cesserà l'erogazione entro 30 giorni dalla richiesta tenuto conto delle indicazioni dell'utente ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore inclusa la possibilità di accedere ai contatori.
4. Se l'utente non provvederà a disdettare la fornitura di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua, e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.
5. I misuratori chiusi per cessata fornitura dell'acqua possono essere rimossi a criterio dell'amministrazione comunale.
6. Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati dell'amministrazione comunale per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, l'amministrazione comunale avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

Articolo 28 - Subentro



1. Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Articolo 29 - Tariffe

1. La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura integrale del costo del servizio.
2. Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.
3. (Con deliberazioni n.2436 e 2437 di data 09/11/2007 la Giunta Provinciale, d'intesa con la Rappresentanza unitaria dei Comuni, ha approvato il modello tariffario relativo al servizio pubblico acquedotto. Principio fondamentale di tale modello è il crescere della tariffa al crescere dei consumi. Per ciascuna categoria d'uso deve essere individuato un consumo base assoggettato alla cosiddetta "tariffa base unificata", che è uguale per tutte le categorie civili e non.
4. Le tariffe e i canoni fissati con provvedimenti emanati dai pubblici poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi. Qualsiasi tassa od imposta presente e futura relativa alla fornitura, consumi, misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'utente che la deve rimborsare all'amministrazione comunale unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

Articolo 30 - Variazione delle tariffe e del regolamento

1. Nel caso di modificazioni del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune di Campodeno ne avrà dato comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera dell'organo competente all'Albo pretorio del Comune di Campodeno e sul sito internet.

Articolo 31 - Fatturazione e pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.
2. La bolletta potrà contenere i consumi effettivamente letti e/o stima.
3. Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, l'amministrazione comunale ha diritto ad esigere oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di riferimento del momento incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità se protratta oltre un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta dà diritto all'amministrazione comunale di procedere alla limitazione o alla sospensione dell'erogazione



dell'acqua con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R. addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

4. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione o dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino della normale erogazione, l'utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dall'amministrazione comunale per la tutela dei suoi diritti.

Articolo 32 - Consumi abusivi

1. Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nella fornitura è vietato.
2. L'utente è responsabile verso l'amministrazione comunale dell'effettivo impiego dell'acqua e l'uso dichiarato.

Articolo 33 - Regolarità delle forniture

1. L'amministrazione comunale di Campodoglio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. Pertanto le Utenze che per loro natura richiedano un'assoluta continuità del servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza nell'eventualità di incidenti, l'amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Articolo 34 - Sospensione fornitura

1. L'Amministrazione Comunale avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'utente, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, nei casi di infrazioni od opposizioni da parte dell'utente a quanto stabilito negli articoli 5, 13, 22 e 28.

Articolo 35 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

1. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà dell'amministrazione comunale di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'amministrazione stessa valutare.

Articolo 36 - Risoluzione di diritto della fornitura

1. La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'amministrazione comunale, quando per morosità dell'utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

**Articolo 37 - Bocche antincendio private**

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio private, qualora non inserite sotto contatore, viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.
2. L'amministrazione comunale di Campodенно provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire all'amministrazione comunale lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso di inadempimento l'amministrazione comunale ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per ogni anno.
3. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dall'amministrazione comunale uno speciale sigillo.
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.
5. Quando si fa uso di bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione all'amministrazione comunale entro le 24 ore successive, affinché questa possa provvedere a nuova sigillatura.
6. L'amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso. Le tariffe di fornitura di cui al presente articolo sono approvate, dall'organo comunale competente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE**Articolo 38 - Obbligatorietà**

1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

Articolo 39 - Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Articolo 40 - Identificazione del personale

1. I dipendenti dell'amministrazione comunale di Campodенно sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta nell'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 41 - Contestazioni giudiziarie



1. Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale all'esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

Articolo 42 - Abrogazioni

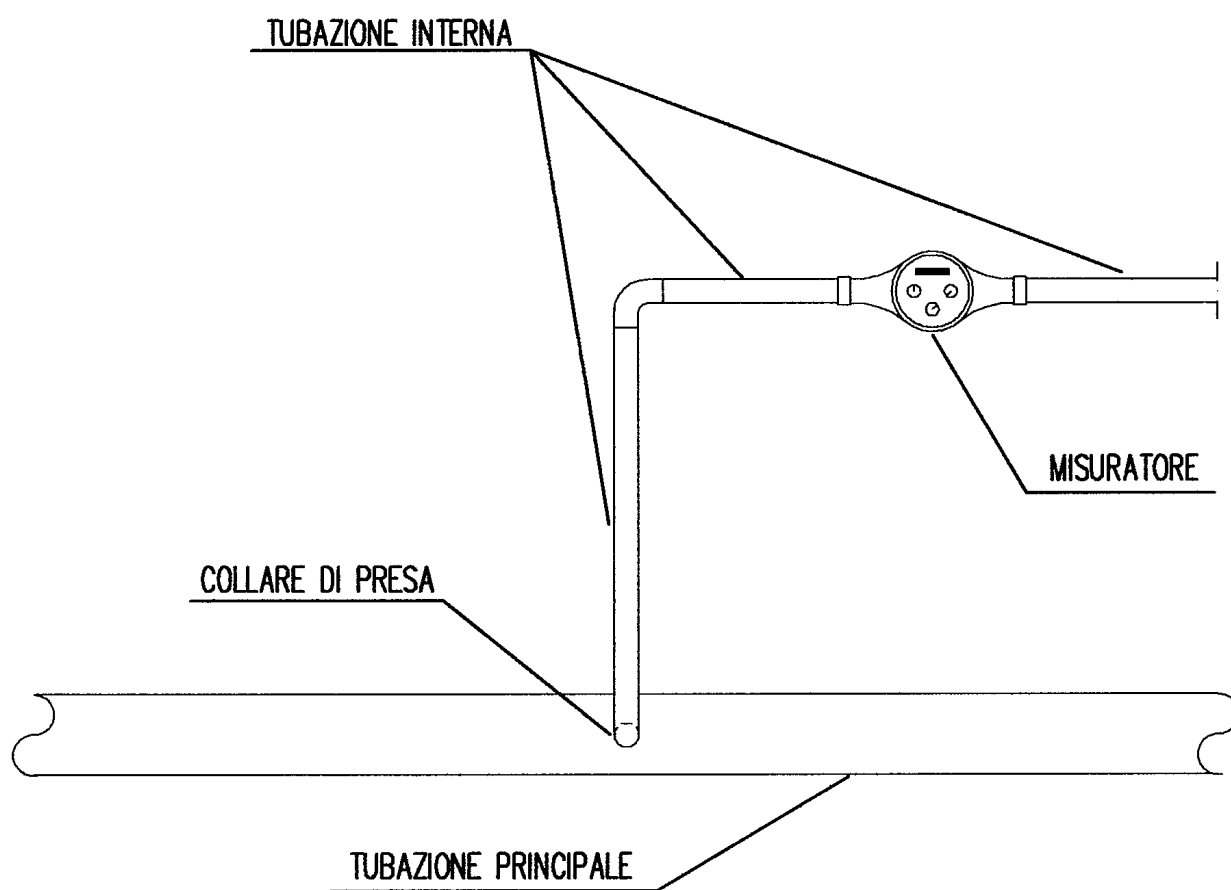
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

Articolo 43 - Sanzioni

1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento viene applicata una sanzione amministrativa da fissarsi da parte dell'organo comunale competente e stabilita tra un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00. Viene fatta salva l'azione penale in caso di responsabilità civile o per reati.

ALLEGATO 1 – ALLACCIAMENTO TIPO 1

PART. ALLACCIAMENTO TIPO 1



ALLEGATO 2 – ALLACCIAMENTO TIPO 2

Articolo 45 -

PART. ALLACCIAMENTO TIPO 2

